

Sentenza n. 6024/2023 pubbl. il 17/07/2023 RG n. 11089/2020

N. R.G. 11089/2020



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

XV SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati

Dott.ssa Alessandra Dal Moro Presidente
Dott.ssa Amina Simonetti Giudice rel.
Dott. Nicola Fascilla Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11089/2020 promossa da:

REUNION S.R.L. (C.F. e P. IVA 05230680281), in persona del legale rappresentante *pro-tempore* avv. Gian Alberto Tuzzato, con il patrocinio dell'avv. EMILIO SANI (C.F. SNAMLE69S02 F205G; PEC: emilio.sani@milano.pecavvocati.it), elettivamente domiciliata in VIA VISCONTI DI MODRONE, 15 20122 MILANO presso lo studio del difensore

ATTRICE

contro

MENGYU ZHU LIN (C.F. ZHLMGY79R60Z210C), con il patrocinio dell'avv. MATTEO SERVA (C.F. SRVMTT75T10D548F; PEC matteoserva@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata in VIA EMILIO DE' CAVALIERI, 7 00198 ROMA presso lo studio del difensore

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni

CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELL'ATTRICE REUNION S.R.L.

"Voglia l'adito Tribunale, contrariis rejectis, Ne**i merit**o:

- accertare e dichiarare l'inadempimento della Sig.ra Zhu Lin Mengyu, nata a Qingtian (Cina Repubblica Popolare) il 20.10.1979 e residente a Villabilla-Madrid (Spagna), Calle Italia n. 31, c.f. ZHL MGY 79R60 Z210C, alle dichiarazioni di garanzia assunte con il contratto di "Cessione di quota di società a responsabilità limitata" sottoscritto in data 22.2.2019, come dedotto in narrativa e, per l'effetto, condannare la Sig.ra Zhu Lin Mengyu a risarcire Reunion S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, di ogni danno patito e patiendo, che si quantifica sin d'ora in € 70.528,16

pagina 1 di 9







Sentenza n. 6024/2023 pubbl. il 17/07/2023 RG n. 11089/2020

o nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia, per i motivi esposti in narrativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi ex art. 1284, IV comma, cod. civ. sulle somme rivalutate;

In via istruttoria:

- si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
- 1) Vero che in data 16.1.2019, in occasione di un incontro tenutosi a Roma presso lo studio dell'Avv. Matteo Serva, la Sig.ra Zhu Lin Mengyu, dopo aver sottoscritto una lettera di intenti e aver fatto condurre ai professionisti dell'acquirente le verifiche sui documenti messi a disposizione, richiedeva ulteriori € 100.000,00 rispetto al prezzo di compravendita delle quote di SCN Pilota S.r.l. fino a quella data pattuito, avvisando che altrimenti si sarebbe ritirata dalle trattative;
- 2) Vero che, dopo aver differito il closing da gennaio 2019 a febbraio 2019, parte acquirente accettava la richiesta di incremento prezzo di cui al capitolo di prova che precede;
- 3) Vero che in data 22.2.2019 presso lo studio del Notaio Enrico Zecchinato Gallo in Piazza A. de Gasperi, 65 Padova si perfezionava la stipula del contratto di cessione quote della società SCN Pilota S.r.l. tra la Sig.ra Zhu Lin Mengyu e la Sig.ra Viktoria Gulyas, nonché di cessione crediti con altre parti;
- 4) Vero che, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al capitolo di prova che precede, la Sig.ra Zhu Lin Mengyu, assistita per l'occasione dall'Avv. Matteo Serva, riferiva che avrebbe sottoscritto l'atto di cessione quote e crediti solo previa eliminazione delle clausole presenti sub art. 3 (e) e art. 5 della bozza di accordo che si rammostra al teste (doc.n.11);
- 5) Vero che la Sig.ra Zhu sottoscriveva l'accordo che si rammostra al teste (doc.n.2) dopo alcune ore di trattativa, sfociate nella redazione delle clausole inserite nell'atto notarile;
- Si indicano a testimoni sui capitoli di prova
- 1), 2), 3), 4) e 5), il Dott. Igor Bovo residente a Milano;
- 1) e 2), il Sig. Damiano Zilio domiciliato in Cassola (VI) c/o Zilio Enviroment S.r.l.;
- 3), 4) e 5), il Notaio Dott. Enrico Zecchinato Gallo residente in Padova;
- Nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della prova per testi richiesta dalla convenuta, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta.
- si chiede, infine, che venga ammessa C.T.U. contabile, affidando al C.T.U. nominato il seguente quesito ovvero il quesito ritenuto opportuno dal Giudicante: "Accerti il C.T.U., tenuto conto delle disposizioni contrattuali dell'atto di cessione quote del 22.2.2019 e sulla base della documentazione versata in atti (anche quale allegato alla CTP) ed eventualmente di quella da acquisire presso pubblici uffici, nel contraddittorio fra le parti:
- a quale periodo si riferiscano i debiti e le passività potenziali indicate in citazione (ovvero € 4.818,99, pari all'ammontare di una serie di fatture passive di competenza dell'esercizio 2018; € 88,57, a titolo di
- mancata registrazione di una fattura d'acquisto; \in 23.302,00, a titolo di credito Enel Distribuzione S.p.A.; \in 146,09, a titolo di sanzione irrogata dall'Agenzia delle Entrate; \in 1.583,48, a titolo di ulteriore sanzione dell'Agenzia delle Entrate; \in 40.592,03, a titolo di conguaglio tariffa incentivante operata dal Gestore Servizi Energetici relativamente agli anni 2011, 2012, 2013 e 2015);
- una volta verificati analiticamente le singole poste di cui al punto precedente, se le stesse siano o meno ricompresi nella situazione patrimoniale di SCN Pilota S.r.l. al 31.12.2018 (doc.n.3) e nei bilanci del 2017 e la natura delle suddette poste (debiti, passività potenziali, sopravvenienze passive, etc.);
- se dette poste siano state estinte dalla società o comunque pagate in compensazione e, in caso positivo, da chi e quando;
- a quanto ammonta il danno patito da parte attrice rispetto al caso in cui le suddette poste non fossero esistite:

pagina 2 di 9







Sentenza n. 6024/2023 pubbl. il 17/07/2023 RG n. 11089/2020

- se tali poste possano essere considerate come violazione della dichiarazione di garanzia di cui all'art. 3 del contratto di cessione quote di SCN Pilota S.r.l. prodotto come doc.n.2 fascicolo parte attrice.

In ogni caso:

- con refusione di spese e compensi professionali, oltre R.S.G. e accessori come per legge."

CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLA CONVENUTA MENGYU ZHU LIN

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare l'infondatezza della domanda formulata ex adverso per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare la medesima.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.


In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle richieste formulate con memoria ex art. 183 cpc II e III termine."

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato l'11 febbraio 2020, l'attrice Reunion S.r.l. ha convenuto in giudizio Mengyu Zhu Lin, chiedendo al Tribunale di accertare l'inadempimento della sig.ra Zhu agli obblighi derivanti da un contratto di cessione di quote sociali dalla stessa concluso, condannandola al risarcimento del danno a beneficio dell'attrice e quantificato in € 70.528,16. Essa in particolare ha dedotto che:

- con contratto stipulato in data 22.2.2019 (doc. 2), la Sig.ra Zhu aveva ceduto alla Sig.na Viktoria Gulyas il 100% delle quote di Scn Pilota S.r.l., proprietaria superficiaria di un impianto fotovoltaico sito in provincia di Foggia, al prezzo di € 10.000,00. L'art. 3 del suddetto contratto garantiva la veridicità del bilancio al 31.12.2018, escludendo l'esistenza di passività ulteriori rispetto a quelle riflesse nella situazione economico-patrimoniale (doc. 3), come cristallizzata dai bilanci al 31.12.2018 (cfr. art. 3, lett. d),e), doc.2);
- la garanzia era stata resa a favore della cessionaria e dei suoi eventuali aventi causa;
- nei mesi successivi alla compravendita erano emerse sopravvenienze passive e ulteriori debiti pari 70.528.16 euro;
- in data 02.10.2019 la Sig.na Gulyas aveva ceduto a Reunion S.r.l. (partecipata da Gian Alberto Tuzzato e Tobago S.r.l., cfr. doc. 1) l'intero capitale della Società (doc.4) al prezzo di 10.000 euro, unitamente al credito risarcitorio, sorto per effetto della violazione da parte della convenuta delle clausole di garanzia, quantificato in € 70.528,16 e costituito in particolare da: i) conguagli della tariffa incentivante operata da GSE S.p.A.; ii) fatture non registrate negli

pagina 3 di 9







Sentenza n. 6024/2023 pubbl. il 17/07/2023 RG n. 11089/2020

esercizi di competenza (docc. 5,6,7); iii) sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate (docc. 8,9), come meglio indicato nell'allegato A al doc. 4 (¹) (ofr. p. 3, atto di citazione).

Con comparsa di risposta depositata l'8.10.2021 per l'udienza del 19 ottobre 2021 la convenuta Mengyu Zhu Lin ha contestato la ricostruzione attorea, evidenziando che:

- le clausole di garanzia inserite nel contratto non avevano la funzione, come suggeriva invece l'attrice nel suo atto introduttivo, di sollevare l'acquirente da passività imprevedibili (quali i conguagli negativi operati dal Gestore dei servizi elettrici (²)), limitandosi a garantire le sole passività potenziali, riguardanti situazioni già esistenti alla data a cui si riferiva il bilancio, con esclusione di minori ricavi o costi ulteriori; non era in altri termini intenzione della cedente Zhu tenere indenne la cessionaria (o i suoi aventi causa) da possibili costi che avrebbero potuto sostenere a seguito dell'acquisto delle società, né garantire ricavi futuri;
- l'attrice avrebbe dovuto conoscere la pendenza di una procedura di conguaglio di crediti risalenti all'esercizio 2011-12-13, avendo compiuto una due diligence durata oltre 2 anni, durante la quale i suoi tecnici avevano verificato la titolarità del rapporto con GSE, l'ammontare dei crediti e la presenza di procedure di rettifica di tali importi. La riconoscibilità dei vizi per l'acquirente esclude, quindi, l'applicabilità di qualsivoglia garanzia;
- la mancata emissione di regolare fattura da parte di Enel per attività da questa prestate (cfr., p. 7,8, comparsa di risposta) ha impedito a SCN Pilota di contabilizzare regolarmente i costi per l'attività ricevuta, compensandoli con il credito vantato verso la stessa Enel per la cessione di un cavidotto posto al di fuori del perimetro dell'impianto.

In data 19.10.2021 si è svolta l'udienza di prima trattazione, al cui esito il giudice istruttore ha concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie.

(1)


ALLEGATO "A" INDENNIZZI OGGETTO DI CESSIONE



€ 4.818,99
€ 88,57
€ 23.302
€ 143,09
€ 1.583,48
€ 40.592,03

(2) Definiti contabilmente dalla convenuta quali "minori ricavi incassati in esercizi passati e di cui non è stato possibile tenere conto nel bilancio già chiuso" (p. 6, comparsa di risposta)

pagina 4 di 9







Sentenza n. 6024/2023 pubbl. il 17/07/2023 RG n. 11089/2020

Nella prima memoria ex art 183 co 6 cpc l'attrice ha dedotto che l'operazione complessiva e unitaria intervenuta tra le parti non aveva riguardato solo la cessione delle quote di Snc Pilota srl ma anche altri asset aziendali e crediti, per un corrispettivo complessivo di € 523.000,00, come risulta dalla di chiarazione unilaterale della Sig.ra Zhu del 22.2.2019 nella quale affermava che il corrispettivo per l'operazione (comprendente la cessione delle quote, del credito vantato dalla Sig.ra Zhu nei confronti della Società e del credito commerciale che la società di diritto spagnolo Fire Energy SL vantava nei confronti di Scn Pilota) era pari a € 523.000,00 (p.3, doc. 13, prodotto con la n. 2).

Nella seconda memoria istruttoria la convenuta ha confermato che la cessione delle partecipazioni sociali rientrava in un'operazione più complessa, evidenziando anche che le parti sostanziali dell'accordo, oltre alla sig.ra Zhu, erano state le società Gruppo Zilio S.p.A, Andel Technology Polska, Tobago S.r.l. ("una società che investe in proprio o per conto di terzi nel settore delle energie rinnovabili", p. 2, seconda memoria, convenuta), Samso S.p.A. e l'avv. Gian Alberto Tuzzato, rivestendo la sig.ra Gulyas la mera funzione di prestanome.

L'8 marzo 2022 il G.I. con provvedimento di trattazione scritta ha ammesso parzialmente la prova testimoniale richiesta dall'attrice, ritenendo inammissibili i capitoli istruttori dedotti dalla convenuta.

Dopo l'escussione dei testi Marco Spagnoli e Attilio de Simone nel corso delle udienze del 05.07.2022 e 31.01.2023, nella successiva udienza del 21 febbraio 2023 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte previamente depositate (rispettivamente il 17.2.2023 dall'attrice e l'8.2.2023 dalla convenuta) e il GI ha rimesso la causa in decisione di fronte al Collegio, assegnando i termini per lo scambio delle memorie finali.

La domanda di condanna dell'attrice si fondata sull'obbligazione di garanzia assunta dalla convenuta nel contratto di cessione della totalità delle quote della società Snc Pilota srl; in particolare l'attrice ha invocato l'art 3 lett d) e lett e) del contratto 22.2.2019 del seguente contenuto:


" La sig.ra Zhu Lin Mengyu garantisce la signora Gulyas Viktoria e i suoi eventuali aventi causa che: (d) la situazione economica e patrimoniale della Società è quella riflessa nei bilanci depositati e nella situazione economica-patrimoniale di data 31 dicembre 2018 ben nota alle parti di cui copia già in possesso delle stesse e sottoscritta; (e) non sussistono altri debiti e/o passività potenziali rispetto a quelli riflessi nella situazione di Riferimento, se non quelli maturati successivamente alla data della situazione di Riferimento e conseguenti alla ordinaria gestione della società e dell'Impianto Fotovoltaico;"

e ha dedotto il diritto alla garanzia assumendo

- la non veridicità della Situazione di Riferimento al 31.12.2018 allegata al contratto perché contenete componenti attive (credito verso Enel) in realtà non esistenti e
- la sussistenza di debiti e passività potenziali non rappresentati nella medesima Situazione di Riferimento al 31.12.2018 (tutte le altre voci passive elencate al punto 2 della citazione e riportate nella nota sub 1) e, segnatamente, in sintesi: i) minori incentivi ricevuti per l'energia elettrica prodotta dall'impianto, a seguito di compensazione per conguagli negativi operata dal Gestore dei Servizi Energetici; ii) fatture non registrate nella situazione patrimoniale di riferimento al 31.12.2018; iii) debiti tributari.

Giova fin da ora precisare che la convenuta non ha contestato che nella situazione patrimoniale di riferimento allegata al contratto di cessione 22.2.2019 siano rappresentate le attività verso Enel che

pagina 5 di 9







Sentenza n. 6024/2023 pubbl. il 17/07/2023

l'attrice ritiene inesistenti, né ha contestato che nella situazione di Riferimento 31.12.2018 non vi siano le passività segnalate dall'attrice ma si è difesa sostenendo, da un lato, la correttezza del mancato inserimento delle passività perché le relative fatture non erano state emesse al 31.12.2018 ed erano pervenute alla società successivamente al 31.12.2018, la correttezza dell'inserimento del credito verso Enel in quanto Enel non aveva ancora emesso verso la società la sua fattura di pari importo che avrebbe consentito di pareggiare le due partite con compensazione, dall'altro, che la controparte aveva acquistato le quote dopo approfondita due diligence e quindi era a conoscenza del possibile conguaglio del GSE e delle sanzioni di Agenzia delle Entrate.

Occorre ricordare come, in via generale, la cessione delle partecipazioni di una società di capitali o di persone fisiche abbia ad oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta (in questo senso, ex multis, Cass. n. 7183 del 2019). La consistenza patrimoniale può tuttavia assumere rilevanza in caso di apposizione nel contratto di cessione di specifiche garanzie del venditore.

La pratica commerciale è solita inserire nei contratti di cessione di partecipazioni sociali, alternativamente, clausole di garanzia che possono essere c.d. di aggiustamento prezzo o, diversamente, di indennità. Le prime costituiscono il meccanismo negoziale strumentale alla determinazione del prezzo definitivo di cessione delle quote al momento del Closing, le seconde si ricollegano alla previsione di una prestazione complementare (ed eventuale) a carico del venditore da eseguirsi in favore del compratore solo in caso di violazione delle clausole di garanzia convenzionale e, quindi, di difformità tra il c.d. "valore rilevante" della società target garantito dal venditore e quello effettivo, prestazione complementare eseguita allo scopo di ripristinare l'originario equilibrio tra le prestazioni.

Queste clausole tendono ad assicurare la consistenza patrimoniale della società e la sua capacità reddituale.

La Corte di legittimità nella recente ordinanza 9347/2023 ha precisato che "le clausole di "aggiustamento" del prezzo e quelle di indennizzo intervengono su piani diversi: le prime attengono alla determinazione della misura della prestazione principale e indefettibile a carico del compratore (pagamento del prezzo), sulla base degli inevitabili cambiamenti del "valore rilevante" della società target tra la data di "riferimento" e la data del closing, e i relativi "aggiustamenti" del prezzo provvisorio possono essere indifferentemente a favore del compratore o del venditore, a seconda dei risultati della gestione della società target nel citato periodo interinale (salvo che non sia pattiziamente previsto in concreto, come nel caso di specie, esclusivamente un adeguamento al ribasso); le seconde, viceversa, si ricollegano alla previsione di una prestazione complementare (ed eventuale) a carico del (solo) venditore (e che si aggiunge, quindi, a quella del prezzo, anche, se del caso, "aggiustato"), da eseguire in favore del compratore solo in caso di violazione delle clausole di "garanzia convenzionale" e, quindi, di difformità tra il "valore rilevante" della società target garantito dal venditore e quello effettivo, allo scopo di ripristinare l'originario equilibrio tra le prestazioni corrispettive contrattuali principali. E ciò dopo che l'effetto traslativo si è prodotto (con l'alienazione delle azioni a carico del venditore) in esito al finale assetto pecuniario della vicenda (con il pagamento del prezzo, definitivo e non provvisorio, a carico del compratore, ancorato al "valore rilevante")."

Nel caso di specie, all'articolo 3, lett. d) ed e) dell'atto di cessione di quote del 22.02.2019 è stata garantita la veridicità della situazione economica rappresentata al 31.12.2018 come allegata al cotratto medesimo, nonché l'assenza di ulteriori passività potenziali.

Si tratta di clausola indennitaria perché non incide sul prezzo che è rimasto nell'assetto negoziale immutato.

pagina 6 di 9







Sentenza n. 6024/2023 pubbl. il 17/07/2023 RG n. 11089/2020

Orbene, il Tribunale prende atto che il valore dell'operazione di cessione delle partecipazioni di Snc Pilota , indicata inizialmente in 10.000 euro (atto di citazione, p.1) è stata in seguito precisata dall'attrice in sede di prima memoria istruttoria in € 523.000.000 (cfr. p. 6, prima memoria), senza che la convenuta abbia contestato tale valore, limitandosi a segnalare nella seconda memoria istruttoria che l'atto di cessione di partecipazioni si inseriva in un'operazione più complessa (seconda memoria, p.1). L'allegazione dell'attrice è per altro del tutto verosimile e razionale considerando che nella Situazione Patrimoniale di Riferimento 31.12.2018 la società presentava utili al termine della gestione 2018 per più di 180.000 euro.

Il valore dell'operazione risulta inoltre confermato da una dichiarazione sottoscritta dalla convenuta Sig.ra Zhu (doc. 13, attrice), prodotta dall'attrice con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, cpc. (doc. 13)

Posto ciò e venendo alle singole contestazioni si deve rilevare quanto segue.

L'attrice chiede in forza della garanzia contrattuale il pagamento di una somma pari al valore delle componenti passive non riportate nella Situazione di Riferimento 31.12.2018 ma di competenza di quella gestione e della posta attiva inserita nella Situazione di Riferimento 31.12.2018 ma in realtà non esistente.

Si tratta, in primo luogo, del conguaglio incentivi GSE dovuto per i mesi di marzo e aprile 2019 (pari complessivamente a € 41.172,30), ma trattenuto per euro 40.592,03 in compensazione a seguito di conguaglio sui maggiori importi corrisposti da GSE alla società negli esercizi 2011, 2012, 2013 e 2015.

La convenuta in comparsa di risposta ha evidenziato che "la garanzia riguarda unicamente le questioni pendenti alla data del bilancio di riferimento nascoste dal venditore, e non certo tutte le componenti straordinarie di reddito che sarebbero potute conseguire da eventi eccezionali" e che "in mancanza di uno specifico richiamo, il cessionario ha accettato l'eventualità di veder sopravvenire nuovi costi o passività per natura imprevedibili", aggiungendo, in relazione ai conguagli, che "il conguaglio è un tipico esempio contabile di minore ricavo incassato in un esercizio precedente ma di cui nel bilancio già chiuso non è stato possibile tenere conto" (comparsa di risposta, p.5).

Tali considerazioni non sono condivisibili.

Va considerato che i contributi GSE sono normalmente inseriti nel conto economico, tra i ricavi, alla voce 3.A.1 (cfr. p.2, Prospetto di bilancio 2018, doc. 17) i conguagli negativi degli stessi, riferiti al periodo 2012-2015, (cfr. p.2, perizia, doc. 12, attrice) non possono non influire sulla situazione patrimoniale al 31.12.18, riducendo il valore della produzione aggregata, dovendosi ritenersi ricompresi, per tale motivo, nella garanzia prevista dall'art. 3, lett. d) ed e) del contratto di cessione.

Più in particolare, tali conguagli negativi derivano dagli scostamenti tra le dichiarazioni di consumo di energia elettrica comunicati dall'azienda e quelli caricati manualmente sul portale GSE (cfr. verbale di udienza 05.07.2022) negli anni 2011-2015 secondo quanto affermato nella sua relazione (doc. 12, attrice) e confermato successivamente in sede di testimonianza resa all'udienza del 5 luglio 2022 dall'Ing. Marco Spagnoli, dipendente di Zilio Enviroment S.r.l., società che curava la gestione dell'impianto fotovoltaico di Stornara e che, in virtù della sua mansione, aveva a disposizione le chiavi di accesso del portale GSE, da cui è stato possibile risalire alla contabilizzazione della produzione dell'impianto.

La testimonianza del sig De Simone che è stato amministratore della società fino a poco prima la cessione delle partecipazioni a Reunion ha confermato che i dati inseriti nella Registrazione del conto energia del portale di GSE per l'anno 2012 non erano attendibili avendo la società subito un furto di componenti dell'impianto che per alcuni mesi aveva avuto una produzione limitata.

Si tratta di conguagli relativi ai maggiori incentivi percepiti e non dovuti negli esercizi precedenti il 2018 che rientrano nella garanzia ex art 3 lett e) essendo passività potenziali inerenti la gestione ante

pagina 7 di 9







Sentenza n. 6024/2023 pubbl. il 17/07/2023 RG n. 11089/2020

cessione della quota. La garanzia ha un fondamento oggettivo e ricomprende tutte le passività anche se manifestatesi successivamente ma che traggono la loro causa in fatti gestori ante 2018, eccetto quelli eventualmente esclusi ed espressamente accettati, che nel contratto in esame 22.2.2019 non sono stati segnalati.

Allo stesso modo devono considerarsi coperte dalla garanzia rilasciata i costi relativi alle fatture prodotte in atti dall'attrice (docc. 5,6,7, attrice).

La convenuta non contesta l'esistenza delle fatture e che i relativi importi non siano ricompresi nella Situazione di Riferimento al 31.12.2018, bensì che tali componenti siano oggetto della garanzia contrattuale in considerazione della circostanza che le fatture sono state formate dai creditori e ricevute dalla società dopo il 31.12.2018. L'esame delle fatture in questione (docc 6 e7 attrice), però, consente di appurare che si tratta di crediti sorti nel 2018 relativi a prestazioni ricevute dalla società a dicembre 2018 e quindi per competenza i relativi importi si sarebbero dovuti inserire nella Situazione Patrimoniale di Riferimento al 31.12.2018.

Per quanto riguarda la fattura Enel di euro 23.302,00 l'attrice ha dedotto (punto 2 della citazione) che "dalla situazione di Riferimento emergeva un credito di tal misura nei confronti di Enel Distribuzione spa. Tuttavia a seguito di approfondimenti emergeva che Enel Distribuzione spa non avrebbe mai provveduto al pagamento di detto credito in quanto compensato con fattura di pari importo mai registrata dalla Società"

Nella comparsa di risposta la convenuta ha dichiarato che "nel 15/05/2014 SCN Pilota, per legge, ha dovuto cedere ad Enel il cavidotto posto al di fuori del perimetro dell'impianto; (...) la cessione dell'impianto sarebbe avvenuta al prezzo di Euro 19.100,00 più IVA, da versare al momento della sottoscrizione e previa emissione di regolare documento fiscale. Sempre da contratto, SCN avrebbe dovuto versare ad Enel, previa emissione di regolare documento fiscale da parte di Enel (³), un corrispettivo per la connessione per un importo pari a Euro 19.100,00 più IVA. Ebbene, mentre SCN Pilota nel 2014 ha richiesto di pagamento di quanto convenzionalmente pattuito ed emesso fattura, Enel pare essersene dimenticata e alla data del bilancio non aveva ancora emesso fattura. Ciò detto la contabilità pare correttamente tenuta ed in assenza di un regolare documento fiscale da parte di Enel non poteva certamente figurare una compensazione contabile per un credito anziano di 5 anni" (p.7-8, comparsa di risposta).

Anche tali affermazioni non sono condivisibili. Infatti, in virtù del principio di competenza, cristallizzato all'art. 2423 bis, comma 1, n. 3, c.c. "si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento". A ciò si aggiunga che Enel aveva già nel 2014 emesso la fattura per il suo controcredito come risulta dal doc. 5 di parte attrice.

Dunque, la mancata compensazione del credito vantato da Snc Pilota per la cessione del cavidotto coi costi derivanti dall'operazione di connessione dello stesso all'impianto ha determinato una rappresentazione scorretta dell'andamento economico della società, in violazione della garanzia stabilita alla lettera d), art. 3 del contratto di cessione, con conseguente imputabilità in capo alla convenuta del danno subito dall'attrice.

Infine, devono ritenersi coperte dalla garanzia le sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate (si vedano i docc. 8,9), in quanto riferite al periodo di imposta 2015-2016. Nel contratto di cessione, infatti, oltre a garantirsi la veridicità della situazione patrimoniale riflessa nei bilanci, si esclude l'esistenza di debiti ulteriori rispetto a quelli riflessi nella Situazione di Riferimento. Da questo punto di vista, dunque, scarso pregio rivestono le deduzioni della convenuta allorquando afferma che essa "non è obbligata a tenere indenne il cessionario da ogni passività che si sarebbe potuta manifestare ma, semmai, solo di quelle che l'attore dimostrerà essere state dolosamente taciute" (p. 6, comparsa di risposta). La lettera del documento contrattuale, infatti, è chiara nell'escludere dalla garanzia i soli debiti "maturati

(3) Doc. 5

pagina 8 di 9







Sentenza n. 6024/2023 pubbl. il 17/07/2023 RG n. 11089/2020

successivamente alla data della Situazione di Riferimento e conseguenti alla ordinaria gestione della Società e dell'Impianto Fotovoltaico", comprendendo, di conseguenza, nella garanzia rilasciata tutti i debiti sorti in precedenza, tra cui non solo quelli intenzionalmente taciuti, ma anche quelli colpevolmente o non colpevolmente non contabilizzati, quali i debiti tributari contestati a Scn Pilota dall'Agenzia delle Entrate. Non può non rilevarsi, per altro, che la cartella di pagamento doc. 8 attore si riferisce ad un avviso comunicato alla società ad aprile 2018.

Conclusivamente la domanda è fondata e Zhu Lin Mengyu va condanna a pagare in applicazione della garanzia prestata all'art 3 lett d) ed e) del contratto 22.2.2019 di cessione delle quote di Snc Pilota srl a Reunion la somma di euro70.528,16 oltre interessi di mora dalla prima notificazione della citazione, il 20.6.2020 (non si allega né risulta una precedente data di messa in mora), al saldo effettivo.

La rivalutazione monetaria non spetta perché l'obbligazione contrattuale è di valuta e non di valore.

Sulle spese processuali

Le spese vanno poste ex art 91 cpc a carico integrale della convenuta soccombente ZHU LIN MENGYU e a favore dell'attrice REUNION S.R.L e liquidate secondo il DM 55/14, considerando il valore della controversia nonché l'attività difensiva svolta, in € 14.103,00 per onorari, in € 1.545.00 per spese non ripetibili, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali.

P.O.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accoglie la domanda dell'attrice e condanna la convenuta ZHU LIN MENGYU al pagamento in favore di REUNION SRL della somma di euro 70.528,16 oltre ad interessi al tasso legale dal 20.6.2020 al saldo effettivo.

Condanna la parte convenuta MENGYU ZHU LIN a rimborsare alla parte attrice REUNION S.R.L. le spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per onorari, in € 1.545.00 per spese non ripetibili, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.

Milano, 15 giugno 2023

Il Giudice est Amina Simonetti

> Il Presidente Alessandra Dal Moro

> > pagina 9 di 9

